



*Prefettura di Livorno*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

PREMESSO che l'art. 1 – commi 52 e 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, modificato dall'art. 4 bis del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 40/2020 ha previsto, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione, presso ogni Prefettura, degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei seguenti settori:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporto per conto di terzi;
- g) guardiania dei cantieri;
- h) servizi funerari e cimiteriali;
- i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i bis) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

RILEVATO che l’art. 1 del D.P.C.M. 18.4.2013, entrato in vigore dal 14 agosto 2013, ha stabilito le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, nonché le verifiche da svolgere per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione;

PRESO ATTO che dal 14 agosto 2013 è stato istituito, presso questa Prefettura, l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List);

VISTA l’istanza in data 20 ottobre 2025 con la quale il sig. Peter Conti, in qualità di legale rappresentante della Cora Trasporti Società Cooperativa, con sede legale in Livorno, via delle Cateratte n. 25, codice fiscale 01263610493, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, ha chiesto di poter permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso questa Prefettura;

VERIFICATA l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice Antimafia) nonché l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3 del Codice antimafia;



*Prefettura di Livorno*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

RITENUTE pertanto esistenti – nella Cora Trasporti Società Cooperativa - le condizioni per poter permanere nella “White List” istituita presso questa Prefettura;

VISTO l’art. 1, commi 52 e 54 della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.P.C.M. 18.4.2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”;

VISTO il D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

VISTO il D.Lgs. 15.11.2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al nuovo Codice Antimafia, sopramenzionato;

**DECRETA**

la Cora Trasporti Società Cooperativa, con sede legale in Livorno, via delle Cateratte n. 25, codice fiscale 01263610493, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, permane nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito da questa Prefettura nella seguente sezione:

- autotrasporto per conto di terzi.

L’iscrizione conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata disposta, salvo le verifiche periodiche di cui all’art. 5 del citato D.P.C.M. 18.4.2013.

Ai sensi dell’art. 1, comma 52 e 52 bis della L. 6.11.2012, n. 190, l’iscrizione è equipollente alla certificazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Il legale rappresentante dell’Impresa dovrà comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica, pena la cancellazione dell’iscrizione (art. 4 del D.P.C.M. ).

Livorno, *data del protocollo*

IL DIRIGENTE AREA I  
Pezone